

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31284 Anno 2026
Presidente: ROMANO MICHELE
Relatore: MERIGGI FEDERICO MARIA
Data Udiencia: 24/04/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Tuzza Martina nata a Messina il 26/03/1993

avverso la sentenza del 13/10/2025 della Corte d'appello di Messina

Udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi;

Lette le conclusioni depositate del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini
che ha chiesto il rigetto del ricorso;

letta la memoria trasmessa dalla difesa che ha insistito per l'accoglimento del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, emessa in data 13/10/2025, la Corte di appello di Messina, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina che, all'esito di giudizio ordinario, aveva: 1) dichiarato Martina Tuzza responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato al capo B); 2) riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannato la stessa alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa e non menzione; 3) dichiarato l'imputata inabilitata all'esercizio di un'impresa commerciale e incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per la durata della pena principale.

2. Contro la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputata a mezzo del proprio difensore, avv. Gaetano Francesco Cambrea, articolando tre motivi di seguito illustrati nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione, anche *sub specie* di travisamento della prova decisiva. Deduce che le due sentenze di merito avevano travisato la prova in quanto: a) non avevano considerato che il dato contabile che registrava il debito della Porta del Tocco verso la STS derivava da difetto nella tenuta delle scritture; b) il locatore non si era insinuato al passivo, segno che riscontrava che era stato pagato; c) non era stato considerato che Tuzza aveva riferito di essere stato pagato e di avere ricevuto da Porta del Tocco sas, i canoni mensili dovuti in forza alla scrittura di sublocazione aziendale di competenza di STS s.r.l.

2.2. Con il secondo motivo, prospetta violazione degli artt. 192, 533 e 546 cod. proc. pen. e motivazione apparente e presuntiva. Deduce che non era stato dimostrato il dolo dell'imputata, soggetto estraneo alla fallita.

2.3. Con il terzo motivo si duole della violazione dell'art. 216 l. fall. posto che non era stata valutata l'insussistenza del presupposto del pregiudizio ai creditori.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. La difesa ha depositato memoria con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1. Le due sentenze conformi hanno accertato le vicende che costituiscono materia dell'imputazione, in termini che merita di seguito sintetizzare per una migliore comprensione delle questioni dedotte.

2.1.1. La società S.T.S. s.r.l., sorta nel 2008 per lo svolgimento di servizi di pulizia, facchinaggio e giardinaggio in generale, dopo varie modifiche della compagine a base familiare, dal 7 novembre 2012 vedeva in Salvatore Tuzza il socio unico e amministratore della società, situazione che permaneva sino alla dichiarazione di fallimento intervenuta in data 3 aprile 2017.

2.1.2. Con scrittura privata del 28 ottobre 2010 (registrata il 12 novembre 2010), la S.T.S. s.r.l., in persona del legale rappresentante dell'epoca, Matteo De Luca, subentrava alla società "Hotel del Corso di Turiano Graziella & c.", nella conduzione di un immobile sito in Taormina, adibito ad attività alberghiera, locato da Altavilla Domenico nell'agosto del 2005 a quest'ultima società. La cessione del contratto di locazione era a titolo oneroso e il corrispettivo veniva determinato in euro 90.000,00, che la S.T.S. si impegnavo a versare direttamente all'Hotel del Corso. Il contratto ceduto prevedeva un canone di locazione che rimaneva fissato in euro 32.000,00 annui, da corrispondersi al locatore Domenico Altavilla.

Tra il giugno e l'agosto 2011, la S.T.S. acquistava dalla "Hotel del Corso" beni strumentali all'attività alberghiera (letti, tende, comodini, casseforti ecc.) per euro 36.000,00 e nel 2012 effettuava lavori straordinari sull'immobile di Taormina per euro 41.366,27.

Il 18 luglio 2012 la S.T.S. sublocava l'immobile sito in Taormina alla "Porta del Tocco s.a.s." di Tuzza Martina & C., la cui rappresentante legale e socia accomandataria, appunto Martina Tuzza, era figlia di Salvatore Tuzza. Il corrispettivo della sublocazione veniva convenuto tra le parti nell'importo di euro 5.000,00 mensili (euro 60.000,00 annui) da corrispondere presso il domicilio della sub-locatrice S.T.S. la quale, poi, avrebbe dovuto pagare il canone di locazione ad Altavilla Domenico nella misura originariamente concordata di euro 32.000,00. Secondo quanto osservato nella sentenza impugnata, «(i)n definitiva la S.T.S. avrebbe dovuto ricevere dalla "Porta de Tocco", quali canoni per la sublocazione, € 60.000,00 annui, ed avrebbe dovuto corrispondere al proprietario, Altavilla Domenico, € 32.000,00 annui, con un guadagno di € 28.000,00».

In data 1° luglio 2013 la S.T.S. s.r.l. stipulava un contratto di comodato d'uso con la "Porta del Tocco s.a.s." (avente ad oggetto sempre il medesimo immobile in Taormina), in forza del quale «la comodataria nella qualità si impegna[va] a rimborsare mensilmente il canone di locazione che il comodante (S.T.S.) paga regolarmente al proprietario dell'immobile oggetto del contratto».

Come pure rimarcato dalla Corte d'appello, «(i) costi di locazione a carico della Porta del Tocco venivano quindi ridotti a € 32.000,00 annui, da corrispondersi alla S.T.S. che, poi, avrebbe pagato il proprietario Altavilla Domenico. Nessun vantaggio economico derivava a S.T.S. dalla stipula del contratto di comodato».

In data 31 marzo 2018 la società "Porta del Tocco s.a.s." di Tuzza Martina subentrava, a titolo gratuito, alla S.T.S. nella conduzione dell'immobile in oggetto.

2.2. La sentenza impugnata ha rimarcato una serie di operazioni sequenziali che apparivano realizzate dalla S.T.S. a favore di Porta del Tocco s.a.s. in modo privo di vantaggio per la fallita.

Già il quadro complessivo era segnato dal fatto che la S.T.S., in una fase in cui stava cessando la propria attività caratteristica e dismettendo le proprie risorse produttive, avesse acquisito il contratto di locazione di un immobile da adibire ad attività alberghiera, facendosi carico degli oneri di cessione del contratto stesso per euro 90.000, del canone contrattuale annuo di euro 32.000 e di investimenti relativi alle distinte voci per beni strumentali all'attività alberghiera (letti, tende, comodini, cassaforti ecc.) per euro 36.000,00, nel 2011, e, nel 2012, per lavori straordinari sull'immobile per euro 41.366,27. Il tutto, a fronte di un complesso di risorse così impegnate, per conseguire un guadagno programmato di euro 28.000 (derivante dal differenziale annuo tra il canone di sub-locazione di euro 60.000,00 ed il canone di locazione da corrispondere al proprietario, Domenico Altavilla, per euro 32.000,00), sulla base del quadro integrato dalla sub-locazione del 18 luglio 2012.

In tale scenario, peraltro, era individuato quale distrattivo già il fatto che i canoni di sub-locazione non risultavano corrisposti dalla Porta del Tocco s.a.s. alla STS. In particolare, al 31 dicembre 2014, l'ultima registrazione contabile disponibile indicava un credito maturato a favore di S.T.S. nei confronti di "Porta del Tocco s.a.s." per euro 87.258,06.

Anche ad ammettere che la sub-locatrice avesse provveduto al pagamento del canone di locazione di euro 32.000,00 annui direttamente all'Altavilla, secondo quanto allegato, si sarebbe registrato un mancato versamento del differenziale di euro 28.000.

Ogni differenziale provento in capo alla sub-locatrice S.T.S. era poi eliminato con il contratto di comodato del 1° luglio 2013, in forza del quale la comodataria "Porta del Tocco s.a.s." si impegnava soltanto a rimborsare mensilmente il canone di locazione che il comodante S.T.S. pagava regolarmente al proprietario dell'immobile.

Chiudeva la cornice della sequenza dedotta nell'imputazione, senza integrarne il contenuto, la vicenda in cui la S.T.S. cedeva gratuitamente a "Porta del Tocco s.a.s." quel contratto di locazione che, in esordio, aveva acquisito al corrispettivo di euro 90.000 dalla originaria conduttrice.

2.3. È contestata la distrazione che rinviene la sua tipicità nel distacco di risorse dalla società senza adeguato vantaggio corrispettivo per la stessa, con determinazione di rischio di pregiudizio alla garanzia dei creditori che persista sino alla dichiarazione di fallimento.

2.3.1. Secondo consolidato orientamento, appunto, «(i)ntegra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari

e causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori» (Sez. 5 - , n. 36850 del 06/10/2020, Rv. 280106 – 01).

Coerentemente alla premessa così posta, si è riconosciuto il carattere distrattivo della cessione di una risorsa economica aziendale «senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale» (Sez. 5, n. 17965 del 22/01/2013, Rv. 255501. Cfr. anche Sez. 5 - , n. 31680 del 03/06/2021, Rv. 281768 – 01; Sez. 5, n. 34464 del 14/05/2018, Rv. 273644 – 01). Il corrispettivo della cessione delle risorse può mancare sia in quanto non lo contempli già formalmente l'atto di cessione sia in quanto, a fronte di una sua previsione negoziale, la relativa controprestazione non sia effettuata né sia riscossa. In tale senso è stato, ad esempio, chiarito che integra distrazione «l'affitto dei beni aziendali per un canone incongruo e mai riscosso che comporti la sostanziale privazione, per la società fallita, dei suoi beni strumentali » (Sez. 5, n. 12456 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 279044 – 01. Cfr. anche Sez. 5, n. 16989 del 02/04/2014, Rv. 259858 – 01).

2.3.2. Sotto tale ultimo riguardo, si è chiarito che «in materia di bancarotta fraudolenta, il depauperamento, apprezzabile ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 216 l. fall., va inteso come riferito ad una nozione giuridica di patrimonio in senso lato, comprensivo cioè non solo dei beni materiali, ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano anche le ragioni di credito che avrebbero dovuto concorrere alla formazione dell'attivo del compendio patrimoniale» (Sez. 5, Sentenza n. 32469 del 16/04/2013, Rv. 256252 – 01. Cfr. *ex multis* Sez. 5, n. 57153, del 15/11/2018, rv. 275232-01; Sez. 5, n. 49438 del 04/11/2019, rv. 277743-01). Conseguentemente, una volta che la cessione abbia generato in capo alla fallita il credito del prezzo, spetta all'amministratore indicare le sorti del credito, con specifiche allegazioni in ordine all'avvenuto pagamento ed alla destinazione del prezzo ovvero, alternativamente, alle ragioni della mancata riscossione.

È riferibile anche alle ragioni di credito vantate dall'impresa, che costituiscono cespiti dell'impresa stessa, l'orientamento secondo cui: «(i)n materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, tuttavia il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione» (Sez. 5 - , n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204 – 01).

2.3.3. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha riconosciuto un primo contenuto di distrazione nel fatto che la "Porta del Tocco s.a.s." non avesse pagato i canoni dovuti alla S.T.S. per un importo di euro 87.258,06.

2.3.3.1. In tal senso ha valorizzato la contabilità della fallita che, appunto, nella sua ultima registrazione in materia, indicava un credito della S.T.S. verso la "Porta del Tocco s.a.s." per gli indicati euro 87.258,06.

Nel complessivo contesto, in termini dotati di plausibilità, la sentenza impugnata non ha prestato affidamento alle dichiarazioni di Salvatore Tuzza, amministratore della fallita e padre dell'attuale imputata, laddove ha riferito che la "Porta del Tocco s.a.s." aveva, in realtà, corrisposto i canoni che risultavano impagati solo in ragione di un difetto di aggiornamento delle registrazioni contabili. In tal senso, secondo quanto rimarcato dalla sentenza, è stato valorizzato il fatto che: 1) non è stato prodotto alcun riscontro di siffatto pagamento che, pure, per gli importi, doveva essere naturalmente tracciato; 2) le versioni difensive nemmeno erano intrinsecamente univoche posto che si alternava la prospettazione di un pagamento integrale del canone di sublocazione alla S.T.S. a quella per cui la "Porta del Tocco s.a.s." aveva pagato direttamente all'Altavilla il canone di locazione eventualmente integrando l'importo differenziale alla S.T.S.; 3) nulla era indicato e, tantomeno, dimostrato in ordine alle sorti delle somme di cui si prospettava l'incasso da parte della S.T.S.

D'altro canto, neanche Martina Tuzza ha addotto riscontri concreti dei pagamenti effettuati quale amministratrice della sub-conduttrice.

2.3.3.2. La mancata riscossione dei canoni integra, secondo quanto sopra esposto, un fatto di distrazione.

Anche a volere avvalorare l'allegazione secondo cui la "Porta del Tocco s.a.s." aveva pagato direttamente nelle mani del locatore Altavilla l'importo del canone, secondo quanto correttamente argomentato dalla sentenza impugnata, rimaneva il fatto che la sub-conduttrice non aveva corrisposto la porzione di canone differenziale alla S.T.S.

2.3.4. Le sentenze di merito (in particolare già quella di primo grado) hanno poi riconosciuto un nuovo fatto distrattivo nella trasformazione del contratto di sub-locazione, che assicurava alla sub-locatrice un differenziale annuo di euro 28.000,00, in quello di comodato a favore della "Porta del Tocco s.a.s." che solo si impegnava a rimborsare il canone di locazione versato all'Altavilla. Situazione che, a tutto concedere, formalizzava la rinuncia al differenziale tra canoni di locazione e sub-locazione mentre nemmeno prevedeva una liberazione della S.T.S. nei confronti del locatore Altavilla o qualche forma di garanzia per gli inadempimenti della "Porta del Tocco s.a.s.".

2.3.5. Le conclusioni così assunte dalle sentenze di merito sono conformi ai principi indicati in ordine al riconoscimento dei fatti di distrazione. In particolare, già la prassi del mancato versamento e della omessa riscossione dei canoni o, a tutto concedere del differenziale tra il canone di locazione e quello di sublocazione, manifesta una natura distrattiva in quanto ha privato la fallita del contenuto economico effettivo del proprio diritto contrattuale.

La successiva trasformazione della sub-locazione in comodato, con la disciplina accessoria sopra indicata, ha formalizzato un assetto dei rapporti per cui la fallita non percepiva più alcuna remunerazione dalla concessione di disponibilità dell'immobile quando, oltretutto, nemmeno era liberata dall'obbligo di versamento del canone verso il locatore Altavilla né era garantita per gli inadempimenti della "Porta del Tocco s.a.s.".

2.3.6. Alla stregua delle considerazioni esposte risultano inconferenti le residue deduzioni difensive, secondo cui, in sostanza, la "Porta del Tocco s.a.s." aveva provveduto al pagamento del canone all' Altavilla, come attestato dal fatto che questi non si era insinuato al passivo. E, inverosimile, come già evidenziato, in linea con le sentenze di merito, siffatto adempimento, ove effettivamente verificatosi, era idoneo soltanto a ridurre e non ad eliminare l'effetto depauperativo delle descritte vicende nella sfera patrimoniale della fallita.

3. Il secondo motivo, che deduce la carenza di idonea motivazione del dolo di concorso dell'*extranea* Martina Tuzza nel reato in rilievo, è pure infondato.

3.1. Il concorso di persone ai sensi dell'art. 110 cod. pen. trova applicazione anche per i reati propri, che possono essere commessi soltanto da soggetti qualificati.

3.1.1. Quelli di bancarotta sia propria che impropria costituiscono reati propri, non esclusivi rispettivamente dell'imprenditore e dei soggetti indicati dall'art. 223 comma 1 l. fall. Secondo le regole generali, l'*extraneus* può concorrere con un contributo morale o materiale all'azione tipica. L'*extraneus* può concorrere nella condotta di bancarotta per distrazione commessa dall'amministratore della società fallita al di fuori di ogni accordo preventivo, purché sia consapevole del contributo che reca all'azione tipica del soggetto qualificato.

3.1.2. In generale, la bancarotta patrimoniale postula il dolo generico.

Con riguardo più specifico al concorso del soggetto non qualificato, dopo iniziali oscillazioni, la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nell'affermare che «(i)n tema di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale documentale, il dolo dell'*extraneus* nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell'*intraneus*, con la

consapevolezza che essa determina un pregiudizio per i creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. La specifica conoscenza del dissesto può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori» (Cass. pen., Sez. V, 29/03/2022, n. 21475. Cfr. anche Cass. pen., Sez. V, 16/09/2020, n. 29705).

Analogamente che per l'*intraneus*, anche per l'*extraneus*, l'elemento psicologico può atteggiarsi nella forma del dolo eventuale. È stato al riguardo appunto affermato che «(l)'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico; coerentemente con la natura di reato di pericolo della bancarotta patrimoniale, non si richiede lo specifico intento di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza della mera possibilità di danno potenzialmente derivante alle ragioni creditorie; e, infatti, si è ripetutamente affermato che il dolo può essere diretto, ma anche indiretto o eventuale, quando il soggetto agisca anche a costo, a rischio di subire una perdita altamente probabile se non certa. Pertanto, è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo» (Cass. pen., Sez. V, 10/10/2023, n. 46153. Cfr. ex multis Cass. pen., Sez. V, 05/12/2014, n. 15613;; Sez. 5 n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 273825; Sez. 5 n. 14783 del 09/03/2018, Rv. 272614; Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739; Sez. 5 n. 10941 del 20/12/1996, Rv. 206542). È, comunque, sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo (Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739).

3.2. Secondo il ricorso, il dolo non era dimostrato in quanto: a) il rapporto familiare tra l'imputata e Salvatore Tuzza non poteva valere a prova della consapevolezza qui richiesta; b) la volontà soggettiva dell'*intraneus* non era automaticamente riferibile all'*extraneus*; c) nulla indicava che l'imputata fosse consapevole dello stato patrimoniale della STS s.r.l. o della pericolosità per i creditori dell'operazione di sublocazione contestata; d) la ricorrente aveva onorato gli impegni assunti con il contratto di sublocazione aziendale del 18 luglio 2012.

3.3. La sentenza impugnata ha, di contro, riconosciuto il dolo dell'imputata sulla base di un complesso di indici, primo tra i quali il fatto che la stessa aveva necessaria consapevolezza del fatto che non era pagato il canone.

Nel quadro segnato dagli stretti rapporti familiari e dalla oggettiva funzionalità della complessiva sequenza agli interessi della "Porta del Tocco s.a.s.", la prassi consolidata di mancato versamento del canone, quantomeno della sua componente differenziale come sopra individuata, recava un immediato significato di depauperamento che era di necessaria percezione da parte del soggetto che così era beneficiario. D'altro canto, la perdita di ogni redditività della concessione dell'immobile, senza che nemmeno fosse prevista la liberazione diretta dall'obbligo verso il locatore, era formalizzata per S.T.S. con la sostituzione del comodato alla sub-locazione, in termini che non potevano non essere evidenti alla legale rappresentante della controparte "Porta del Tocco s.a.s.".

Il carattere depauperativo delle operazioni per il patrimonio della S.T.S. era quindi oggetto di necessaria consapevolezza da parte della ricorrente. Di contro, come premesso, nemmeno era necessario che la consapevolezza investisse anche lo stato di dissesto della S.T.S.

4. Il terzo motivo è infondato.

4.1. Il ricorso lamenta che non sia stata data prova del fatto che gli atti incriminati avessero prodotto un pregiudizio concreto ai creditori. In particolare, deduce al riguardo essenzialmente che: a) non era stato acquisito lo stato passivo, sicché nemmeno era dato sapere quali creditori si fossero insinuati; b) nessun creditore aveva lamentato danni riconducibili all'operazione contestata di sublocazione aziendale; c) il fallimento era stato dichiarato nel 2019, quando le passività rilevate nei confronti dell'Erario erano risalenti al periodo successivo all'anno 2010.

4.2. Le deduzioni difensive sono sostanzialmente irrilevanti.

4.2.1. Come premesso, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in cui l'atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre a pericolo l'entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori e deve permanere tale fino all'epoca che precede l'apertura della procedura fallimentare. (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562 - 01) Su tale linea ermeneutica, deve allora affermarsi che la distrazione di cespiti quale quella qui in rilievo è di per sé idonea a recare pregiudizio alla massa dei creditori posto che, salva l'eventualità della bancarotta riparata, riduce il patrimonio che è posto a garanzia degli stessi. Al riguardo è sufficiente che l'atto sia effettivamente depauperativo e, come tale, concretamente idoneo a recare danno ai creditori (Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Messina, Rv. 287059 - 01).

Non è, per converso, necessario che sia verificato più specificamente un nesso di causalità tra atto depauperativo e dissesto o, *a fortiori*, fallimento. Al

riguardo è consolidato l'assunto secondo cui, ai fini della sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa destinando le risorse a impieghi estranei all'attività, sicché, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, i fatti di distrazione assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se realizzati quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza (Sez. 5, n. 34809 del 26/09/2025, Rv. 288725 - 01).

Nel caso di specie, pertanto, a nulla rileva la prospettazione difensiva secondo cui le vicende in oggetto non avevano inciso sulla dinamica del dissesto, in tesi difensiva alimentata dai debiti erariali.

4.2.2. Per altro verso il ricorso, prospettando la distanza temporale tra i fatti in rilievo e la dichiarazione di fallimento, evoca la tematica della cd. "zona di rischio penale" e, in certa misura, quella relativa agli "indici di fraudolenza", strumenti configurati dalla giurisprudenza di legittimità per allineare la fattispecie della bancarotta patrimoniale alla sua offensività tipica di reato a pericolo concreto, selezionando i casi in cui alle operazioni possa riconoscersi una idoneità al pregiudizio patrimoniale.

In particolare, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la "zona di rischio penale", ossia il parametro spazio-temporale entro il quale l'apprezzamento di uno stato di crisi dell'impresa, conosciuto dall'agente, è destinato ad orientare l'interpretazione di ogni iniziativa di distrazione dei beni da parte di quest'ultimo, può valere ad escludere la rilevanza penale della condotta solo quando l'azione addebitata, per le sue caratteristiche intrinseche, non sia idonea ad esporre a pericolo il patrimonio dell'impresa e non sia collocabile in un contesto di condotte che abbiano determinato il dissesto (Sez. 5, n. 18517 del 22/02/2018, Lapis, Rv. 273073 - 01).

In termini convergenti, pure con riferimento alla distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e

volontà della condotta in concreto pericolosa. (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01).

4.2.3. Emerge dalla sintesi esposta che gli strumenti di selezione della tipicità della bancarotta patrimoniale così richiamati sono destinati, secondo la loro stessa vocazione e definizione, a trovare applicazione per dissolvere l'ambiguità in ordine al significato pregiudizievole di un atto.

La loro rilevanza è, di per sé esclusa, laddove, come nel caso di specie, si verta al cospetto di atti unilateralmente depauperativi e privi di logica aziendale, in termini che manifestano la loro oggettiva funzione nell'impiego delle risorse della fallita a vantaggio esclusivo di altro soggetto economico senza alcun ritorno.

5. Il ricorso deve essere dunque rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 24/04/2026.

Il Consigliere estensore
Federico Maria Meriggi

Il Presidente
Michele Romano